



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 14 DICEMBRE 2009

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 2009 - N. 28	(5.3.2)	
Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso		2
REGOLAMENTO REGIONALE 7 DICEMBRE 2009 - N. 5	(4.6.4)	
Definizione degli <i>standard</i> qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere, nonché degli <i>standard</i> obbligatori minimi per le case e gli appartamenti per vacanze, in attuazione del titolo III, capo I e capo II, sezione IV, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).		5

Anno XXXIX - N. 263 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

(BUR2008021)

Legge regionale 10 dicembre 2009 - n. 28
Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso

(5.3.2)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina, in un quadro di sviluppo sostenibile, le attività di utilizzo e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, nel rispetto dei principi di salvaguardia della sicurezza dei territori interessati, della salute e della sicurezza degli operatori, dei lavoratori, dei fruitori e visitatori dei siti minerari dismessi oggetto di valorizzazione a fini produttivi, di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali.

2. La Regione persegue i seguenti obiettivi:

- a) individuazione e censimento dei siti minerari dismessi, compresi i compendi immobiliari al servizio delle attività minerarie cessate o in fase di dismissione;
- b) definizione delle necessità di tutela a fini di sicurezza dei siti minerari e dei relativi compendi pertinentziali;
- c) individuazione e programmazione degli interventi di messa in sicurezza statica e di recupero ambientale, tenendo conto delle specificità dei siti minerari dismessi;
- d) definizione delle possibilità di riutilizzo a fini produttivi, diversi da quelli minerari, strettamente finalizzati alla valorizzazione per scopi di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali, nel rispetto delle necessità di conservazione e di tutela delle strutture interessate;
- e) previsione e promozione delle attività integrate di sfruttamento e valorizzazione delle miniere in esercizio che presentino cantieri dismessi;
- f) semplificazione dei procedimenti amministrativi per l'autorizzazione degli interventi di utilizzo e valorizzazione, nel rispetto della normativa statale;
- g) conservazione del paesaggio culturale e dei valori antropici delle passate attività minerarie;
- h) programmazione delle attività di valorizzazione dei siti minerari dismessi, prevedendo lo sviluppo integrato dei più significativi comprensori minerari regionali;
- i) promozione e incentivazione delle attività di ricerca scientifica per le scienze minerarie all'interno dei sotterranei dismessi, in accordo con il sistema universitario regionale;
- j) qualificazione degli operatori interessati agli interventi di valorizzazione, relativamente alle problematiche ambientali, culturali, tecniche, gestionali e di sicurezza;
- k) incentivazione delle attività di utilizzo e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso.

Art. 2

(Programma regionale per il recupero e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso)

1. Il programma regionale per il recupero e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, di seguito denominato programma regionale, costituisce lo strumento di coordinamento delle azioni di tutti i soggetti istituzionali.

2. Il programma regionale definisce le linee e gli indirizzi per lo sviluppo delle attività condotte dagli enti locali e dalle autonomie funzionali per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2.

3. Il programma regionale tiene conto delle specifiche realtà e attività di valorizzazione già avviate, delle necessità di sviluppo delle attività minerarie in esercizio, della salvaguardia dei giacimenti minerari non ancora esauriti e della possibilità di ripresa produttiva a fini estrattivi delle miniere dismesse.

4. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale che acquisisce il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 7, il programma regionale per una durata almeno quinquennale, tenendo conto degli indirizzi di politica mineraria e dei relativi programmi di ricerca mineraria di competenza dello Stato, nonché delle disposizioni comunitarie in materia di sviluppo sostenibile.

5. Il programma regionale può essere modificato o integrato per recepire nuove o differenti proposte o opportunità di valorizzazione con la procedura di cui al comma 4.

6. La Regione incentiva, con lo strumento dell'accordo di programma, l'attuazione del programma regionale.

Art. 3
(Parchi geominerari)

1. Il programma regionale individua i parchi geominerari quali ambiti territoriali caratterizzati dallo sviluppo delle attività minerarie dismesse secondo principi di unitarietà delle tecniche minerarie adottate, delle tecnologie di estrazione e lavorazione del minerale estratto, delle iniziative economiche ed industriali connesse con quelle minerarie e delle potenzialità di valorizzazione coordinata con interventi pubblico-privato.

2. All'interno del parco geominerario è prevista una graduazione degli interventi di tutela e valorizzazione, con priorità per gli interventi di messa in sicurezza dei vuoti sotterranei delle cessate attività minerarie.

3. La Regione favorisce la raccolta, catalogazione e conservazione della documentazione tecnica ed amministrativa relativa alle attività minerarie dismesse all'interno del parco minerario.

4. La Regione promuove accordi operativi con lo Stato per la valorizzazione delle pertinenze delle miniere dismesse, ricomprese nell'ambito territoriale del parco minerario, in carico al patrimonio indisponibile dello Stato.

5. Con regolamento regionale sono definiti i criteri per l'esercizio coordinato ed integrato delle attività minerarie in esercizio e delle attività di valorizzazione delle miniere dismesse all'interno dei parchi minerari, anche con riferimento alle attività di valorizzazione condotte in cantieri dismessi di miniere in esercizio, tenendo conto degli indirizzi di politica mineraria e dei relativi programmi di ricerca mineraria di competenza dello Stato.

6. L'utilizzo a fini non minerari delle pertinenze relative al patrimonio minerario dismesso all'interno dei parchi minerari è subordinato a parere favorevole regionale, a seguito di verifica circa l'insussistenza dell'interesse minerario.

Art. 4
(Operatori per l'attività di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso)

1. Al fine di garantire la presenza qualificata sul territorio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, sono accreditati gli operatori la cui attività sia finalizzata alla messa in sicurezza, al recupero funzionale e al riutilizzo a fini turistici, culturali e sociali di miniere dismesse, di sezioni dismesse di miniere in esercizio o di compendi immobiliari di miniere dismesse.

2. Gli operatori di cui al comma 1 devono dimostrare di aver sviluppato interventi coerenti con tali attività, di possedere la capacità tecnica di elaborare programmi e progetti pluriennali finalizzati alle citate tipologie di intervento e di aver sviluppato esperienza nella valorizzazione delle tradizioni e della storia mineraria dei luoghi. A tali operatori accreditati è riconosciuto il ruolo di attuatori degli interventi previsti all'interno dei parchi geominerari dal programma regionale.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i re-

quisiti degli operatori e le modalità necessarie per ottenere l'accreditamento di cui al comma 1.

Art. 5 (Catasto delle miniere dismesse)

1. È costituito presso la competente direzione della Giunta regionale il catasto delle miniere dismesse o abbandonate, al fine di valutare possibili condizioni di pericolo conseguenti a inidonee chiusure minerarie dei cantieri, alla manomissione degli accessi ai cantieri stessi o alla presenza di dissesti dei vuoti sotterranei o delle fronti in superficie, nonché per necessità di recupero morfologico e ambientale.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento del catasto delle miniere dismesse o abbandonate. Per la gestione del catasto stesso la Giunta regionale può avvalersi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente o di un altro soggetto del sistema regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007).

Art. 6 (Autorizzazione)

1. Gli interventi di valorizzazione a fini di ricerca scientifica, turistici e culturali di cantieri dismessi all'interno di aree interessate da permessi di ricerca o concessioni minerarie in corso sono soggetti alla specifica normativa in materia di miniere.

2. Gli interventi di cui al comma 1 relativi a miniere dismesse o a compendi immobiliari di miniere dismesse sono soggetti ad autorizzazione regionale, nel rispetto del programma regionale.

3. La concessione mineraria può essere rilasciata per lo sfruttamento integrato del giacimento minerario, a fini produttivi minerari e per la valorizzazione a fini di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali. In sede di valutazione della capacità tecnica ed economica del richiedente e di definizione della coltivabilità del giacimento minerario, finalizzata al conferimento o al rinnovo della concessione mineraria, si tiene conto anche delle attività di valorizzazione delle sezioni esaurite del giacimento.

4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con regolamento regionale i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.

5. Alle attività di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave).

Art. 7 (Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso)

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, di seguito denominato Comitato, per l'espressione di pareri relativi ai provvedimenti della Giunta regionale attuativi della presente legge e la formulazione di proposte relative alle attività di valorizzazione.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del direttore della direzione generale regionale competente in materia di miniere all'inizio di ogni legislatura e resta in carica per l'intera durata della stessa.

3. Sono componenti del Comitato:

- a) il direttore della direzione generale regionale competente in materia di miniere o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di miniere;

- c) un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di territorio;
- d) un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di cultura;
- e) un rappresentante dell'ANCI;
- f) un rappresentante dell'UPL;
- g) un rappresentante dell'UNCEM;
- h) due rappresentanti degli operatori del settore.

4. La partecipazione ai lavori del Comitato avviene a titolo gratuito.

Art. 8 (Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sulla conformità degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, è esercitata dalla struttura regionale competente in materia di miniere.

2. Chiunque esegue interventi in assenza o in difformità dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

Art. 9 (Disposizioni finali e transitorie)

1. La Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'articolo 3, comma 5, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

2. Gli esercenti le attività di valorizzazione relative a miniere dismesse o a compendi immobiliari di miniere dismesse, già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, presentano istanza di autorizzazione entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del regolamento regionale di cui all'articolo 6, comma 4.

3. In fase di prima attuazione il Comitato di cui all'articolo 7 è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10 (Norma finanziaria)

1. Alle spese per l'incentivazione degli accordi di programma di cui all'articolo 2, comma 6, si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari alla UPB 6.4.2.3.145 «Risorse minerarie, geotermiche, cave e recupero ambientale» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009-2011.

2. Le entrate di competenza della Regione derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 9 «Vigilanza e sanzioni», sono introitate sull'UPB 3.4.10 «Introiti diversi».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 10 dicembre 2009

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/915 dell'1 dicembre 2009).

ALLEGATO A

**SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO AI PROGETTI DI LEGGE
PDL «DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MINERARIO DISMESSO»**

(1)	(2)	(3)	(4)	(A)		(B)	
				QUANTIFICAZIONE SPESA		COPERTURA FINANZIARIA	
<i>Intervento</i>	<i>Spesa continuativa o ricorrente (art. 22 l.r. 34/1978)</i>	<i>Riferimento PDL art. ... comma ...</i>	<i>Natura spesa corrente / conto capitale</i>	<i>UPB</i>	<i>Importo</i>	<i>UPB</i>	<i>Importo</i>
Cofinanziamento di interventi per l'attuazione del Programma regionale per il recupero e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso mediante lo strumento dell'Accordo di Programma		Articolo 2 comma 6	Spesa conto capitale		La spesa non può essere quantificata in quanto conseguente all'effettivo avvio delle procedure di programmazione negoziata ed alla sottoscrizione degli Accordi di Programma	6.4.2.3.145 «Risorse minerarie, geotermiche, cave e recupero ambientale» (Cap. 980)	

NOTA: Per la Giunta oltre all'UPB occorre anche l'indicazione del capitolo/i, sia già esistente sia di nuova istituzione.

(BUR2008022)

(4.6.4)

Regolamento regionale 7 dicembre 2009 - n. 5
Definizione degli *standard* qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere, nonché degli *standard* obbligatori minimi per le case e gli appartamenti per vacanze, in attuazione del titolo III, capo I e capo II, sezione IV, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)

LA GIUNTA REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 promulga

il seguente regolamento regionale:

Art. 1
(Standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi)

1. Gli alberghi sono classificati in cinque classi in base agli *standard* qualitativi obbligatori minimi di cui all'allegato A, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Per il rinnovo delle classificazioni degli alberghi già classificati alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano gli *standard* qualitativi obbligatori minimi di cui all'allegato B. Gli stessi *standard* si applicano nei casi di costruzione o ristrutturazione di alberghi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano state presentate le relative denunce di inizio attività o le domande per il rilascio del permesso di costruire, secondo le disposizioni della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).

3. Nel caso di incremento dei volumi, gli *standard* minimi di cui all'allegato A si applicano unicamente ai nuovi volumi.

4. Per gli alberghi da insediare o già insediati in edifici sottoposti a tutela e censiti dalle soprintendenze come di interesse storico o monumentale o sottoposti ad altre forme di tutela ambientale o architettonica non è obbligatorio l'adeguamento ai requisiti strutturali e dimensionali.

Art. 2
(Standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione delle residenze turistico alberghiere)

1. Le residenze turistico alberghiere sono classificate in tre classi in base agli *standard* qualitativi obbligatori minimi di cui all'allegato C.

Art. 3
(Standard qualitativi obbligatori minimi per le case e gli appartamenti per vacanze)

1. Le case e gli appartamenti per vacanze devono possedere gli *standard* minimi obbligatori di cui all'allegato D.

Art. 4
(Linee guida)

1. Entro il 31 dicembre 2010, la Giunta regionale definisce linee guida relative allo svolgimento, da parte delle province, ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 15/2007, delle funzioni amministrative relative alla classificazione alberghiera, alla relativa vigilanza, anche mediante controlli ispettivi, e alla irrogazione delle sanzioni.

Art. 5
(Norma transitoria)

1. Per gli alberghi già classificati alla data di entrata in vigore del presente regolamento è obbligatorio l'adeguamento entro il

31 dicembre 2010 agli *standard* qualitativi obbligatori minimi di cui all'allegato B.

Il presente regolamento regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 7 dicembre 2009

Roberto Formigoni

(Il parere della competente Commissione consiliare si intende favorevolmente reso ai sensi dell'art. 42 dello Statuto regionale e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8/10655 del 2 dicembre 2009).

ALLEGATO A

Standard qualitativi obbligatori minimi per gli alberghi di prima classificazione rispetto alla data di entrata in vigore del regolamento

ALBERGHI AD UNA STELLA

1. SERVIZIO DI RICEVIMENTO
 - assicurato 12 ore su 24
 - 1.1 Servizio di notte
 - addetto disponibile a chiamata
 - 1.2 Servizio di trasporto bagagli
 - assicurato a mezzo carrello negli orari in cui è garantito il ricevimento
 - 1.3 Servizio custodia valori
 - in cassaforte dell'albergo
2. SERVIZI ALLE CAMERE
 - 2.1 Servizio di pulizia nelle camere
 - una volta al giorno
 - 2.2 Cambio della biancheria da camera
 - una volta alla settimana, salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente
 - 2.3 Cambio della biancheria da bagno
 - due volte alla settimana salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente
3. SERVIZI VARI
 - servizio fax e fotocopiatrice
4. SALE O AREE COMUNI
 - 4.1 Locali di ricevimento e soggiorno
 - almeno un'area per uso comune che può coincidere con la sala ristorante o colazione
 - 4.2 Punto ristoro, anche con distributore automatico
5. SERVIZI IGIENICI E BAGNI
 - 5.1 Servizi igienici ad uso comune destinati ai locali e aree comuni e/o di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetto distinto per sesso
 - 5.2 Bagni completi ad uso comune delle camere prive di bagno privato nella misura di un bagno ogni 8 posti letto o frazione non serviti di WC con minimo di uno per piano
 - 5.3 Chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici comuni
 - 5.4 Bagni privati nelle camere:
 - il numero dei locali bagno completi dotati di acqua calda e fredda deve corrispondere al 40% delle camere
6. CAMERE
 - 6.1 Numero minimo di sette camere
 - 6.2 Le superfici delle camere e bagni privati, salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali, devono corrispondere a:
 - per la camera singola una superficie minima di 8 metri quadrati al netto dei bagni privati
 - per la camera doppia una superficie minima di 14 metri quadrati al netto dei bagni privati
 - per ogni ulteriore posto letto una superficie minima di 6 metri quadrati al netto dei bagni privati

- per il bagno privato completo una superficie minima di 3 metri quadrati
7. DOTAZIONE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO
- 7.1 Riscaldamento in tutto l'esercizio, esclusi gli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate.
- 7.2 Dotazioni varie
- televisore ad uso comune
 - apparecchio telefonico ad uso comune
8. DOTAZIONE DELLE CAMERE
- arredamento di base: letto, comodino con punto luce o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino
 - lavabo dotato di acqua calda e fredda con specchio e presa di corrente (se privo di servizi igienici)
 - dispositivo idoneo alla chiamata del personale (citofono, campanello, o altro dispositivo)
9. DOTAZIONE DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI
- lavabo, WC, bidet, vasca o doccia
 - chiamata di emergenza
 - asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino
 - materiale d'uso per l'igiene della persona
 - cestino rifiuti e sacchetti igienici

ALBERGHI A DUE STELLE

1. SERVIZIO DI RICEVIMENTO
assicurato 12 ore su 24
- 1.1 Servizio di notte
adetto disponibile a chiamata
- 1.2 Servizio di trasporto bagagli
assicurato a mezzo carrello negli orari in cui è garantito il ricevimento
- 1.3 Servizio custodia valori
in cassaforte dell'albergo
2. SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE
in sale o aree comuni destinate anche ad altri usi
3. SERVIZI ALLE CAMERE
- 3.1 Servizio di pulizia nelle camere
una volta al giorno
- 3.2 Cambio della biancheria da camera
due volte alla settimana, salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente
- 3.3 Cambio della biancheria da bagno
tre volte alla settimana salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente
4. SERVIZI VARI
servizio fax e fotocopiatrice
5. SALE O AREE COMUNI
- 5.1 Locali di ricevimento e soggiorno
di superficie complessiva, non inferiore a mq 4 per le prime 10 stanze, mq 1 per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, mq 0,5 per ogni ulteriore stanza
- 5.2 Punto ristoro, anche con distributore automatico
6. SERVIZI IGIENICI E BAGNI
- 6.1 Servizi igienici destinati ai locali e aree comuni e/o di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetto distinto per sesso
- 6.2 Bagni completi ad uso comune delle camere prive di bagno privato nella misura di un bagno ogni 6 posti letto o frazione non serviti di WC con minimo di uno per piano
- 6.3 Chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici comuni
- 6.4 Bagni privati nelle camere
- il numero dei locali bagno completi dotati di acqua calda e fredda deve corrispondere all'80% delle camere

7. CAMERE

- 7.1 Numero minimo di sette camere
- 7.2 Le superfici delle camere e bagni privati, salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali, devono corrispondere a:
- per la camera singola una superficie minima di 8 metri quadrati al netto dei bagni privati
 - per la camera doppia una superficie minima di 14 metri quadrati al netto dei bagni privati
 - per ogni ulteriore posto letto una superficie minima di 6 metri quadrati al netto dei bagni privati
 - per il bagno privato completo una superficie minima di 3 metri quadrati

8. DOTAZIONE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO

- 8.1 Ascensore clienti
obbligatorio per edifici superiori a due livelli (compreso i piani interrati qualora forniti, anche in parte, di locali a servizio degli ospiti), salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali
- 8.2 Riscaldamento
in tutto l'esercizio esclusi gli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate
- 8.3 Dotazioni varie
- televisore ad uso comune
 - apparecchio telefonico ad uso comune

9. DOTAZIONE DELLE CAMERE

- arredamento di base: letto, comodino con punto luce o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, sgabello o ripiano apposito per bagagli
- lavabo dotato di acqua calda e fredda con specchio e presa di corrente (se privo di servizi igienici)
- dispositivo idoneo alla chiamata del personale (citofono, campanello, o altro dispositivo)

10. DOTAZIONE DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI

- lavabo, WC, bidet, vasca o doccia
- chiamata di emergenza
- asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino
- materiale d'uso per l'igiene della persona
- cestino rifiuti e sacchetti igienici

ALBERGHI A TRE STELLE

1. SERVIZIO DI RICEVIMENTO
assicurato 16 ore su 24
- 1.1 Servizio di notte
adetto disponibile a chiamata
- 1.2 Servizio di trasporto bagagli
assicurato a mezzo carrello negli orari in cui è garantito il ricevimento
- 1.3 Servizio custodia valori
in cassaforte dell'albergo
2. SERVIZIO BAR
12 ore su 24 con addetto
- 2.1 servizio di bar reso anche nelle camere
12 ore su 24 con addetto
3. SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE
in sale o aree comuni destinate anche ad altri usi
4. SERVIZI ALLE CAMERE
- 4.1 Servizio di pulizia nelle camere
una volta al giorno
- 4.2 Cambio della biancheria da camera
due volte alla settimana, salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente
- 4.3 Cambio della biancheria da bagno

- tre volte alla settimana salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente
5. LINGUE ESTERE
 - una lingua
 6. SERVIZI VARI
 - divise per il personale
 - servizio fax e fotocopiatrice
 - servizio internet riservato agli alloggiati
 7. SALE O AREE COMUNI
 - 7.1 Sala di superficie complessiva, esclusa l'eventuale sala ristorante, non inferiore a mq 4 per le prime 10 stanze, mq 1 per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, mq 0,5 per ogni ulteriore stanza (maggiorata del 10%)
 - 7.2 Sala ristorante (se previsto servizio)
 - 7.3 Sala o area bar in locale comune
 8. SERVIZI IGIENICI E BAGNI
 - 8.1 Servizi igienici destinati ai locali e aree comuni e/o di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetto distinto per sesso
 - 8.2 Chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici comuni
 - 8.3 Bagni privati nelle camere
 - il numero dei locali bagno completi dotati di acqua calda e fredda deve corrispondere al 100% delle camere
 9. CAMERE
 - 9.1 Numero minimo: sette camere
 - 9.2 Le superfici di camere e bagni privati, salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali, devono corrispondere a:
 - per la camera singola una superficie minima di 8 metri quadrati al netto dei bagni privati
 - per la camera doppia una superficie minima di 14 metri quadrati al netto dei bagni privati
 - per ogni ulteriore posto letto una superficie minima di 6 metri quadrati al netto dei bagni privati
 - per il bagno privato completo una superficie di 3 metri quadrati salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali
 10. DOTAZIONE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO
 - 10.1 Ascensore clienti
 - obbligatorio per edifici superiori a due livelli (compreso i piani interrati qualora forniti, anche in parte, di locali a servizio degli ospiti), salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali
 - 10.2 Riscaldamento
 - in tutto l'esercizio esclusi gli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate
 - 10.3 Dotazioni varie
 - televisore ad uso comune
 - apparecchio telefonico ad uso comune
 11. DOTAZIONE DELLE CAMERE
 - arredamento di base: letto, comodino con punto luce o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, sgabello o ripiano apposito per bagagli
 - televisore
 - telefono obbligatorio abilitazione chiamata esterna
 - cassetta di sicurezza (50% sul n. camere)
 - chiamata del personale a mezzo telefono
 12. DOTAZIONE DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI
 - lavabo, WC, bidet, vasca o doccia
 - chiamata di emergenza
 - asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino
- oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona
 - asciugacapelli
 - cestino rifiuti e sacchetti igienici
- ALBERGHI A QUATTRO STELLE**
1. SERVIZIO DI RICEVIMENTO
 - assicurato 16 ore su 24
 - 1.1 Servizio di notte
 - Portiere di notte
 - 1.2 Servizio di trasporto bagagli
 - negli orari in cui è garantito il ricevimento a cura di addetto
 - 1.3 Servizio custodia valori
 - in cassette di sicurezza singole nelle camere
 2. SERVIZIO BAR
 - 16 ore su 24 con addetto
 - servizio di bar reso anche nelle camere
 - 16 ore su 24 con addetto
 3. SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE
 - in sala apposita o ristorante
 - servizio di prima colazione reso anche nelle camere negli orari previsti per la colazione
 4. SERVIZIO DI RISTORANTE
 - in sala apposita, se previsto il servizio
 5. SERVIZI ALLE CAMERE
 - 5.1 Servizio di pulizia nelle camere
 - una volta al giorno con riassetto pomeridiano
 - 5.2 Cambio della biancheria da camera
 - tutti i giorni salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente
 - 5.3 Cambio della biancheria da bagno
 - tutti i giorni salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente
 6. LINGUE ESTERE
 - due lingue
 7. SERVIZI VARI
 - servizio di lavaggio e stiratura biancheria ospiti con consegna entro le 24 ore
 - divise per il personale
 - servizio di parcheggio assicurato dalle 8 alle 22 per almeno il 50% delle camere
 - servizio fax e fotocopiatrice
 - servizio internet riservato agli alloggiati
 8. LOCALI A SERVIZIO DEGLI ALLOGGIATI
 - vano adibito a guardaroba e deposito bagagli
 9. SALE O AREE COMUNI
 - 9.1 Sala di superficie complessiva, esclusa l'eventuale sala ristorante, non inferiore a mq 4 per le prime 10 stanze, mq 1 per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, mq 0,5 per ogni ulteriore stanza (maggiorata del 30%)
 - 9.2 Sala ristorante (se previsto servizio)
 - 9.3 Sala o area bar in apposito locale
 - 9.4 Sala o area prima colazione (che può coincidere con la sala ristorante)
 - 9.5 Sala o area riservata per riunioni
 10. SERVIZI IGIENICI E BAGNI
 - 10.1 Servizi igienici destinati ai locali e aree comuni e/o di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetto distinto per sesso
 - 10.2 Chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici comuni
 - 10.3 Bagni privati nelle camere
 - il numero dei locali bagno completi dotati di acqua calda e fredda deve corrispondere al 100% delle camere
 11. CAMERE
 - 11.1 Numero minimo di sette camere
 - 11.2 Le superfici di camere e bagni privati, salve le deroghe

previste da norme nazionali o regionali, devono corrispondere a:

- per la camera singola una superficie minima di 9 metri quadrati al netto dei bagni privati
- per la camera doppia una superficie minima di 15 metri quadrati al netto dei bagni privati
- per ogni ulteriore posto letto una superficie minima di 6 metri quadrati al netto dei bagni privati
- per il bagno privato completo una superficie di 4 metri quadrati

12. DOTAZIONE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO

12.1 Ascensore clienti

obbligatorio per edifici superiori a due livelli (compreso i piani interrati qualora forniti, anche in parte, di locali a servizio degli ospiti), salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali

12.2 Riscaldamento

in tutto l'esercizio esclusi gli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate

12.3 Impianto di condizionamento dell'aria

- nei locali comuni e regolabile dal cliente nelle camere a quote altimetriche inferiori a 500 metri s.l.m.

12.4 Dotazioni varie

- televisore ad uso comune
- apparecchio telefonico ad uso comune

13. DOTAZIONE DELLE CAMERE

- arredamento di base: letto, comodino con punto luce o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino
- sgabello o ripiano apposto per bagagli
- poltrona
- televisore
- rete Tv satellitare
- telefono obbligatorio abilitazione chiamata esterna
- connessione a internet
- cassetta di sicurezza (100% sul n. camere)
- frigo bar
- chiamata del personale a mezzo telefono

13. DOTAZIONE DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI

- lavabo, WC, bidet, vasca o doccia
- chiamata di emergenza
- accappatoio da bagno a persona
- asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino
- oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona
- asciugacapelli
- cestino rifiuti e sacchetti igienici

ALBERGHI A CINQUE STELLE

1. SERVIZIO DI RICEVIMENTO

assicurato 24 ore su 24

1.2 Servizio di notte

Portiere di notte

1.3 Servizio di trasporto bagagli

negli orari in cui è garantito il ricevimento a cura di addetto

1.4 Servizio custodia valori

in cassette di sicurezza singole nelle camere

2. SERVIZIO BAR

- 16 ore su 24 con addetto

2.1 servizio di bar reso anche nelle camere

- 24 ore su 24 con addetto

3. SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE

- in sala apposita o ristorante
- servizio di prima colazione reso anche nelle camere negli orari previsti per la colazione

4. SERVIZIO DI RISTORANTE

- in sala apposita
- servizio di ristorante reso anche nelle camere negli orari previsti per la ristorazione

5. SERVIZI ALLE CAMERE

- 5.1 Servizio di pulizia nelle camere una volta al giorno con riassetto pomeridiano
- 5.2 Cambio della biancheria da camera tutti i giorni salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente
- 5.3 Cambio della biancheria da bagno tutti i giorni salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente

6. LINGUE ESTERE

tre lingue

7. SERVIZI VARI

- servizio di lavaggio e stiratura biancheria ospiti con consegna in giornata
- divise per il personale
- servizio di parcheggio 24 ore su 24 ore (80% delle camere)
- servizio fax e fotocopiatrice
- servizio internet riservato agli alloggiati
- televisore ad uso comune
- apparecchio telefonico ad uso comune - ingresso protetto da portico o pensilina (salvo deroghe in caso di strutture soggette a vincoli)

8. DOTAZIONE DELLE CAMERE

- arredamento di base: letto, comodino con punto luce o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio specchio, cestino
- sgabello o ripiano apposto per bagagli
- poltrona
- televisore
- rete Tv satellitare
- telefono obbligatorio abilitazione chiamata esterna
- connessione a internet
- cassetta di sicurezza (100% sul n. camere)
- frigo bar
- misure atte a ridurre i rumori
- chiamata del personale a mezzo telefono

9. DOTAZIONE DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI

- lavabo, WC, bidet, vasca o doccia
- chiamata di emergenza
- accappatoio da bagno a persona
- asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino
- oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona
- asciugacapelli
- cestino rifiuti e sacchetti igienici

10. LOCALI A SERVIZIO DEGLI ALLOGGIATI

vano adibito a guardaroba e deposito bagagli

11. SALE O AREE COMUNI

11.1 Sala di superficie complessiva, esclusa l'eventuale sala ristorante, non inferiore a mq 4 per le prime 10 stanze, mq 1 per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, mq 0,5 per ogni ulteriore stanza (maggiorata del 50%)

- sala ristorante
- sala o area bar
- sala o area soggiorno/lettura/divertimento
- sala o area prima colazione
- sala o area riservata per riunioni

12. SERVIZI IGIENICI E BAGNI AD USO COMUNE

12.1 Servizi igienici destinati ai locali e aree comuni e/o di somministrazione di alimenti e bevande con gabinetto distinto per sesso

- 12.2 Chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici comuni
- 12.1 Bagni privati nelle camere
- il numero dei locali bagno completi dotati di acqua calda e fredda deve corrispondere al 100% delle camere
13. CAMERE
- 13.1 Numero minimo di sette camere
- 13.2 Le superfici di camere e bagni privati, salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali, devono corrispondere a:
- per la camera singola una superficie minima di 9 metri quadrati al netto dei bagni privati
 - per la camera doppia una superficie minima di 16 metri quadrati al netto dei bagni privati
 - per ogni ulteriore posto letto una superficie minima di 6 metri quadrati al netto dei bagni privati
 - per il bagno privato completo una superficie di 5 metri quadrati
14. DOTAZIONE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO
- 14.1 Ascensore clienti
- obbligatorio per edifici superiori a due livelli (compreso i piani interrati qualora forniti, anche in parte, di locali a servizio degli ospiti), salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali
- 14.2 Ascensore di servizio o montacarichi (salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)
- 14.3 Riscaldamento
- in tutto l'esercizio, esclusi gli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate
- 14.4 Impianto di condizionamento dell'aria
- nei locali comuni e regolabile dal cliente nelle camere a quote altimetriche inferiori a 500 metri s.l.m.

ALLEGATO B

Standard qualitativi obbligatori minimi per gli alberghi già classificati alla data di entrata in vigore del regolamento**ALBERGHI AD UNA STELLA**

1. SERVIZIO DI RICEVIMENTO
- assicurato 12 ore su 24
- 1.1 Servizio di notte
- adetto disponibile a chiamata
- 1.2 Servizio di trasporto bagagli
- assicurato a mezzo carrello negli orari in cui è garantito il ricevimento
- 1.3 Servizio custodia valori
- in cassaforte dell'albergo
2. SERVIZI ALLE CAMERE
- 2.1 Servizio di pulizia nelle camere
- una volta al giorno
- 2.2 Cambio della biancheria da camera
- ad ogni cambio di cliente e una volta alla settimana, salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente
- 2.3 Cambio della biancheria da bagno
- ad ogni cambio di cliente e due volte alla settimana salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente
3. SERVIZI VARI
- servizio fax e fotocopiatrice
4. SALE O AREE COMUNI
- 4.1 Locali di ricevimento e soggiorno
- almeno un'area per uso comune che può coincidere con l'ingresso o con la sala ristorante o colazione
- 4.2 Punto ristoro, anche con distributore automatico
5. SERVIZI IGIENICI E BAGNI AD USO COMUNE
- bagni completi ad uso comune delle camere prive di bagno privato nella misura di un bagno ogni 8 posti

letto o frazione non serviti di WC con minimo di uno per piano

- chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici

6. CAMERE

Numero minimo di sette camere.

7. DOTAZIONE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO

7.1 Riscaldamento

in tutto l'esercizio, esclusi gli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate.

7.2 Dotazioni varie

- televisore ad uso comune
- apparecchio telefonico ad uso comune

8. DOTAZIONE DELLE CAMERE

- arredamento di base composto da: letto, comodino con punto luce o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio specchio, cestino;

- dispositivo idoneo alla chiamata del personale (citofono, campanello, o altro dispositivo)

9. DOTAZIONE DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI (ove presenti)

- lavabo, WC, bidet, vasca o doccia
- chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici
- asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino
- materiale d'uso per l'igiene della persona
- cestino rifiuti e sacchetti igienici

ALBERGHI A DUE STELLE

1. SERVIZIO DI RICEVIMENTO

assicurato 12 ore su 24

1.1 Servizio di notte

adetto disponibile a chiamata

1.2 Servizio di trasporto bagagli

assicurato a mezzo carrello negli orari in cui è garantito il ricevimento

1.3 Servizio custodia valori

in cassaforte dell'albergo

2. SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE

in sale o aree comuni destinate anche ad altri usi

3. SERVIZI ALLE CAMERE

3.1 Servizio di pulizia nelle camere

una volta al giorno

3.2 Cambio della biancheria da camera

ad ogni cambio di cliente e due volte alla settimana salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente

3.3 Cambio della biancheria da bagno

ad ogni cambio di cliente e tre volte alla settimana salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente

4. SERVIZI VARI

servizio fax e fotocopiatrice

5. SALE O AREE COMUNI

5.1 Locali di ricevimento e soggiorno

di superficie complessiva, non inferiore a mq 4 per le prime 10 stanze, mq 1 per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, mq 0,5 per ogni ulteriore stanza

5.2 Punto ristoro, anche con distributore automatico

6. SERVIZI IGIENICI E BAGNI AD USO COMUNE

Bagni completi ad uso comune delle camere prive di bagno privato nella misura di un bagno ogni 6 posti letto o frazione non serviti di WC con minimo di uno per piano

6.1 Bagni privati nelle camere

il numero dei locali bagno completi dotati di acqua calda e fredda deve corrispondere al 60% delle camere

6.2 Chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici

7. CAMERE

Numero minimo di sette camere

8. DOTAZIONE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO

8.1 Ascensore clienti

(salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali) obbligatorio per gli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano terreno)

8.2 Riscaldamento

in tutto l'esercizio, esclusi gli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate.

8.3 Dotazioni varie

televisore ad uso comune
apparecchio telefonico ad uso comune

9. DOTAZIONE DELLE CAMERE

- arredamento di base (letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio specchio, cestino, punto luce sul comodino, sgabello o ripiano apposito per bagagli
- dispositivo idoneo alla chiamata del personale (citofono, campanello, o altro dispositivo)

10. DOTAZIONE DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI

(ove presenti)

- lavabo, WC, bidet, vasca o doccia
- asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino
- materiale d'uso per l'igiene della persona
- cestino rifiuti e sacchetti igienici
- chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici

ALBERGHI A TRE STELLE

1. SERVIZIO DI RICEVIMENTO

assicurato 16 ore su 24

1.1 Servizio di notte

addetto disponibile a chiamata

1.2 Servizio di trasporto bagagli

assicurato a mezzo carrello negli orari in cui è garantito il ricevimento

1.3 Servizio custodia valori

in cassaforte dell'albergo

2. SERVIZIO BAR

12 ore su 24 con addetto

2.1 Servizio di bar reso anche nelle camere

12 ore su 24 con addetto

3. SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE

in sale o aree comuni destinate anche ad altri usi

4. SERVIZI ALLE CAMERE

4.1 Servizio di pulizia nelle camere

una volta al giorno

4.2 Cambio della biancheria da camera

ad ogni cambio di cliente e due volte alla settimana salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente

4.3 Cambio della biancheria da bagno

ad ogni cambio di cliente e tre volte alla settimana salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente

5. LINGUE ESTERE

correntemente parlate dal personale di ricevimento portineria-informazioni: una lingua

6. SERVIZI VARI

- divise per il personale
- servizio fax e fotocopiatrice
- servizio internet riservato agli alloggiati

7. SALE O AREE COMUNI

7.1 Locali di ricevimento e soggiorno

di superficie complessiva, esclusa l'eventuale sala ristorante, equivalente ad una maggiorazione del 10% delle superfici richieste per gli alberghi a 2 stelle

(2 stelle: mq 4 per le prime 10 stanze, mq 1 per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, mq 0,5 per ogni ulteriore stanza)

7.2 Sala ristorante (se previsto servizio)

7.3 Sala o area bar in locale comune

8. BAGNI PRIVATI NELLE CAMERE

- il numero dei locali bagno completi dotati di acqua calda e fredda deve corrispondere al 100% delle camere
- chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici

9. CAMERE

Numero minimo di sette camere (richiamato nell'art. 22 della l.r. 15/07)

10. DOTAZIONE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO

10.1 Ascensore clienti

(salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali) obbligatorio per gli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano terreno)

10.2 Riscaldamento

in tutto l'esercizio, esclusi gli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate

10.3 Dotazioni varie

- televisore ad uso comune
- apparecchio telefonico ad uso comune

11. DOTAZIONE DELLE CAMERE

- arredamento di base (letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, punto luce su comodino, sgabello o ripiano apposito per bagagli
- televisore
- telefono obbligatorio abilitazione chiamata esterna
- cassetta di sicurezza (50% sul n. camere)
- chiamata del personale a mezzo telefono

12. DOTAZIONE DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI (Ove presenti)

- asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino
- oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona
- asciugacapelli
- cestino rifiuti e sacchetti igienici
- chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici (privati e comuni)

ALBERGHI A QUATTRO STELLE

1. SERVIZIO DI RICEVIMENTO

assicurato 16 ore su 24

1.2 Servizio di notte

portiere di notte

1.2 Servizio di trasporto bagagli

negli orari in cui è garantito il ricevimento, a cura di addetto

1.3 Servizio custodia valori

in cassette di sicurezza singole nelle camere

2. SERVIZIO BAR

16 ore su 24 con addetto

2.1 Servizio di bar reso anche nelle camere

16 ore su 24 con addetto

3. SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE

- in sala apposita o ristorante
- servizio di prima colazione reso anche nelle camere negli orari previsti per la colazione

4. SERVIZIO DI RISTORANTE
in sala apposita, se previsto il servizio
5. SERVIZI ALLE CAMERE
- 5.1 Servizio di pulizia nelle camere
una volta al giorno con riassetto pomeridiano
- 5.2 Cambio della biancheria da camera
tutti i giorni salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente
- 5.3 Cambio della biancheria da bagno
tutti i giorni salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente
6. LINGUE ESTERE
correntemente parlate dal personale di ricevimento portineria-informazioni: due lingue
7. SERVIZI VARI
- servizio di lavaggio e stiratura biancheria ospiti con consegna entro le 24 ore
 - divise per il personale
 - servizio di parcheggio assicurato dalle 8 alle 22 per almeno il 50% delle camere
 - servizio fax e fotocopiatrice
 - servizio internet riservato agli alloggiati
8. SALE O AREE COMUNI
- 8.1 Locali di ricevimento e soggiorno
di superficie complessiva, esclusa l'eventuale sala ristorante, equivalente ad una maggiorazione del 30% delle superfici richieste per gli alberghi a 2 stelle
(2 stelle: mq 4 per le prime 10 stanze, mq 1 per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, mq 0,5 per ogni ulteriore stanza)
- 8.2 Sala ristorante (se previsto servizio)
- 8.3 Sala o area bar in apposito locale
- 8.4 Sala o area prima colazione
- 8.5 Sala o area riservata per riunioni
9. BAGNI PRIVATI NELLE CAMERE
- il numero dei locali bagno completi dotati di acqua calda e fredda deve corrispondere al 100% delle camere
 - chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici
10. CAMERE
Numero minimo di sette camere (richiamato nell'art. 22 della l.r. 15/07)
11. DOTAZIONE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO
- 11.1 **Ascensore clienti**
qualunque sia il numero dei piani (con possibilità di deroga per gli alberghi esistenti se non realizzabile in base alle normative vigenti)
- 11.2 **Riscaldamento**
- in tutto l'esercizio, esclusi gli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate.
- 11.3 **Impianto di condizionamento dell'aria**
nei locali comuni e regolabile dal cliente nelle camere a quote altimetriche inferiori a 500 metri s.l.m.
- 11.4 **Dotazioni varie**
- televisore ad uso comune
 - apparecchio telefonico ad uso comune
12. DOTAZIONE DELLE CAMERE
- arredamento di base (letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia o altra seduta per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, punto luce su comodino)
 - sgabello o ripiano apposito per bagagli
 - poltrona
 - televisore
 - rete Tv satellitare
 - telefono obbligatorio abilitazione chiamata esterna
 - connessione a internet
 - cassetta di sicurezza (100% sul n. camere)
 - frigo bar
 - chiamata del personale a mezzo telefono
13. DOTAZIONE DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI (ove presenti)
- accappatoio da bagno a persona
 - asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino
 - oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona
 - asciugacapelli
 - cestino rifiuti e sacchetti igienici
 - chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici (privati e comuni)
- ALBERGHI A CINQUE STELLE**
1. SERVIZIO DI RICEVIMENTO
assicurato 24 ore su 24
- 1.1 Servizio di notte
portiere di notte
- 1.2 Servizio di trasporto bagagli
negli orari in cui è garantito il ricevimento, a cura di addetto
- 1.3 Servizio custodia valori
in cassette di sicurezza singole nelle camere
2. SERVIZIO BAR
16 ore su 24 con addetto
- 2.1 servizio di bar reso anche nelle camere
24 ore su 24
3. SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE
- in sala apposita o ristorante
 - servizio di prima colazione reso anche nelle camere negli orari previsti per la colazione
4. SERVIZIO DI RISTORANTE
- in sala apposita
 - servizio di ristorante reso anche nelle camere negli orari previsti per la ristorazione
5. SERVIZI ALLE CAMERE
- 5.1 Servizio di pulizia nelle camere
una volta al giorno con riassetto pomeridiano
- 5.2 Cambio della biancheria da camera
tutti i giorni salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente
- 5.3 Cambio della biancheria da bagno
tutti i giorni salvo diverse scelte del cliente a tutela dell'ambiente
6. LINGUE ESTERE
correntemente parlate dal personale di ricevimento portineria-informazioni: tre lingue
7. SERVIZI VARI
- servizio di lavaggio e stiratura biancheria ospiti con consegna in giornata
 - divise per il personale
 - **servizio di parcheggio 24 ore su 24 (80% delle camere)**
 - servizio fax e fotocopiatrice
 - servizio internet riservato agli alloggiati
 - televisore ad uso comune
 - apparecchio telefonico ad uso comune
8. SALE O AREE COMUNI
- 8.1 Locali di ricevimento e soggiorno
di superficie complessiva, esclusa l'eventuale sala ristorante, equivalente ad una maggiorazione del 50% delle superfici richieste per gli alberghi a 2 stelle

- (2 stelle: mq 4 per le prime 10 stanze, mq 1 per ognuna delle ulteriori stanze fino alla ventesima, mq 0,5 per ogni ulteriore stanza)
- 8.2 Sala ristorante
- 8.3 Sala o area soggiorno/lettura/divertimento
- 8.4 Sala o area prima colazione
- 8.5 Sala o area riservata per riunioni
9. BAGNI PRIVATI NELLE CAMERE
- il numero dei locali bagno completi dotati di acqua calda e fredda deve corrispondere al 100% delle camere
 - chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici
10. CAMERE
- Numero minimo di sette camere (richiamato nell'art. 22 della l.r. 15/07)
11. DOTAZIONE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO
- 11.1 **Ascensore clienti**
- qualunque sia il numero dei piani (con possibilità di deroga per gli alberghi esistenti se non realizzabile in base alle normative vigenti)
- 11.2 **Ascensore di servizio o montacarichi** (salve le deroghe previste da norme nazionali o regionali)
- 11.3 **Riscaldamento**
- in tutto l'esercizio, esclusi gli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva. In tali strutture, qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate
- 11.4 **Impianto di condizionamento dell'aria**
- nei locali comuni e regolabile dal cliente nelle camere a quote altimetriche inferiori a 500 metri s.l.m.
12. DOTAZIONE DELLE CAMERE
- arredamento di base (letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, *sedia o altra seduta* per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, punto luce su comodino)
 - sgabello o ripiano apposito per bagagli
 - poltrona
 - televisore
 - rete Tv satellitare
 - telefono obbligatorio abilitazione chiamata esterna
 - connessione a internet
 - cassetta di sicurezza (100% sul n. camere)
 - frigo bar
 - misure atte a ridurre i rumori
 - chiamata del personale a mezzo telefono
13. DOTAZIONE DEI BAGNI PRIVATI COMPLETI (ove presenti)
- accappatoio da bagno a persona
 - asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti e tappetino
 - oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona
 - asciugacapelli
 - cestino rifiuti e sacchetti igienici
 - chiamata di emergenza in tutti i servizi igienici (privati e comuni)
-
- ALLEGATO C
- Standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione delle residenze turistico alberghiere, distinti per classe**
- DUE STELLE**
- 1.2 SERVIZIO DI RICEVIMENTO E DI PORTINERIA INFORMAZIONE
- assicurato 12/24 ore
- 1.3 Servizio di notte
- adetto disponibile a chiamata
2. SERVIZI ALLE CAMERE
- 2.1 Servizio di pulizia nelle camere
- ad ogni cambio di cliente e due volte alla settimana
- 2.2 Cambio della biancheria da camera e da bagno
- ad ogni cambio del cliente e due volte alla settimana, salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente
3. SERVIZI VARI
- Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni
4. SALE O AREE COMUNI
- Un'area per uso comune (che può coincidere con la sala ristorante o il bar)
5. DOTAZIONE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO
- 5.1 Riscaldamento in tutto l'esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni (l'obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva)
- 5.2 Ascensore negli esercizi con locali oltre i primi due piani, escluso il piano terreno (con possibilità di deroga per gli esercizi esistenti se non realizzabile in base alle normative vigenti)
- 5.3 Posto telefonico per clienti
6. DOTAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE
- 6.1 *Dotazioni per il soggiorno ed il pernottamento:*
- letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili
 - armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione, lampade o *appliques*
 - tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto
- 6.2 *Per la preparazione dei cibi:*
- cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione
 - frigorifero
 - lavello con scolapiatti
- per ciascuna persona ospitabile:
- 2 coltelli
 - 2 forchette
 - 2 cucchiari
 - 2 piatti piani
 - 1 piatto fondo
 - 2 bicchieri
 - 1 tazza
 - 1 tazzina
- per ciascuna unità abitativa:
- 1 batteria da cucina
 - 2 coltelli da cucina
 - 1 zuccheriera
 - 1 caffettiera
 - 1 scolapasta
 - 1 mestolo
 - 1 insalatiera
 - 1 grattugia
 - 1 spremiagrumi
 - 1 apribottiglie/cavatappi
 - 1 bricco per il latte
 - 1 pattumiera con sacchetti di plastica
 - tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina
- 6.3 *Dotazioni generali*
- impianto di erogazione acqua calda e fredda
 - scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti
7. DOTAZIONE DEI BAGNI
- lavandino, doccia o vasca, tazza
- 7.1 Oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona
- saponetta
 - telo bagno per persona
 - asciugamano per persona

- salvietta per persona
- carta igienica con riserva
- sacchetti igienici
- cestino rifiuti
- specchio e contigua presa per energia elettrica
- mensola
- scopino

TRE STELLE

1. SERVIZIO DI RICEVIMENTO

assicurato 14/24 ore da personale addetto

1.1 Servizio di notte

addetto disponibile a chiamata

1.2 Servizio di trasporto bagagli

assicurato 8/24 ore

1.3 Servizio di custodia valori

2. SERVIZIO BAR

in locale comune o nelle unità abitative, assicurato 12/24 ore

3. SERVIZI ALLE CAMERE

3.1 Servizio di pulizia nelle camere

ad ogni cambio di cliente e a giorni alterni

3.2 Cambio della biancheria da letto

ad ogni cambio del cliente e a giorni alterni

3.3 Cambio della biancheria da bagno

tutti i giorni

4. LINGUE ESTERE

correntemente parlate dal personale di ricevimento portineria-informazioni: 1 lingua

5. SERVIZI VARI

Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni

6. SALE O AREE COMUNI

una sala di uso comune di superficie complessiva (esclusa l'eventuale sala ristorante o il bar con licenza separata di pubblico esercizio) non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 unità abitative, mq 1 per ognuna delle ulteriori unità fino alla ventesima e di mq 0,5 per ogni unità oltre la ventesima

7. DOTAZIONE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO

7.1 Riscaldamento in tutto l'esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni (l'obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva)

7.2 Ascensore negli esercizi con locali oltre i primi due piani, escluso il piano terreno (con possibilità di deroga per gli esercizi esistenti se non realizzabile in base alle normative vigenti)

7.3 Aria condizionata o impianto di raffrescamento

L'obbligo non sussiste per gli esercizi posti ad una altitudine superiore ai 600 m s.l.m.

7.4 Posto telefonico per clienti

8. DOTAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE

8.1 Dotazioni per il soggiorno ed il pernottamento:

- letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili
- armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione, lampade o appliques
- tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto
- poltrone o divano nel soggiorno

8.2 Dotazione per la preparazione dei cibi:

- cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione
 - frigorifero
 - lavello con scolapiatti
- per ciascuna persona ospitabile:
- 2 coltelli
 - 2 forchette
 - 2 cucchiari

- 2 piatti piani
 - 1 piatto fondo
 - 2 bicchieri
 - 1 tazza
 - 1 tazzina
- per ciascuna unità abitativa

- 1 batteria da cucina
- 2 coltelli da cucina
- 1 zuccheriera
- 1 caffettiera
- 1 scolapasta
- 1 mestolo
- 1 insalatiera
- 1 grattugia
- 1 spremiagrumi
- 1 apribottiglie /cavatappi
- 1 bricco per il latte
- 1 pattumiera con sacchetti di plastica
- tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina

8.3 Dotazioni generali:

- impianto di erogazione acqua calda e fredda
- scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti
- televisori a colori
- chiamata telefonica diretta del personale
- telefono abilitato alla chiamata esterna diretta
- necessario per scrivere e per cucire

9. DOTAZIONE DEI BAGNI

- lavandino, doccia o vasca, tazza

9.1 Oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona

- saponetta
- telo bagno per persona
- asciugamano per persona
- salvietta per persona
- carta igienica con riserva
- sacchetti igienici
- cestino rifiuti
- specchio e contigua presa per energia elettrica
- mensola
- scopino
- bagnoschiuma

QUATTRO STELLE

1. SERVIZIO DI RICEVIMENTO

assicurato 16/24 ore da personale addetto

1.1 Servizio di notte

addetto al servizio di notte

1.2 Servizio di trasporto bagagli

assicurato 12/24 ore

1.3 Servizio di custodia valori

cassette di sicurezza nelle unità abitative o cassaforte nella residenza turistico-alberghiera

2. SERVIZIO DI BAR in locale comune o nelle unità abitative assicurato 14/24 ore

3. SERVIZI ALLE CAMERE

3.1 Servizio di pulizia nelle camere

tutti i giorni

3.2 Cambio della biancheria da letto

ad ogni cambio del cliente e a giorni alterni

3.3 Cambio della biancheria da bagno

tutti i giorni

3.4 Servizio di lavatura e stiratura biancheria degli ospiti

4. LINGUE ESTERE

correntemente parlate dal personale di ricevimento portineria-informazioni: 2 lingue

5. SERVIZI VARI

- Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni
- Divise per il personale

6. SALE O AREE COMUNI

di superficie complessiva (esclusa l'eventuale sala ristorante o il bar con licenza separata di pubblico esercizio) equivalente ad una maggiorazione del 10% delle superfici richieste per le RTA a tre stelle (3 stelle: Non inferiori a mq 4 per ognuna delle prime 10 unità abitative, mq 1 per ognuna delle ulteriori unità fino alla ventesima e di mq 0,5 per ogni unità oltre la ventesima)

7. DOTAZIONE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO

- 7.1 Riscaldamento in tutto l'esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni (l'obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva)
- 7.2 Aria condizionata o impianto di raffrescamento regolabile dal cliente (l'obbligo non sussiste per gli esercizi posti ad una altitudine superiore ai 600 m s.l.m.)
- 7.3 Ascensore negli esercizi
qualunque sia il numero dei piani (con possibilità di deroga per gli esercizi esistenti se non realizzabile in base alle normative vigenti)
- 7.4 Posto telefonico per clienti
- 7.5 Servizio parcheggio auto assicurato 24/24 ore

8. DOTAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE

8.1 Dotazioni per il soggiorno ed il pernottamento:

- letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili
- armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione, lampade o appliques
- tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto
- poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili

8.2 Dotazione per la preparazione dei cibi:

- cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione
- cucina con due fuochi o piastre e forno (anche a microonde) (4)
- frigorifero
- lavello con scolapiatti

per ciascuna persona ospitabile:

- 2 coltelli
- 2 forchette
- 2 cucchiari
- 2 piatti piani
- 1 piatto fondo
- 2 bicchieri
- 1 tazza
- 1 tazzina

per ciascuna unità abitativa

- 1 batteria da cucina
- 2 coltelli da cucina
- 1 zuccheriera
- 1 caffettiera
- 1 scolapasta
- 1 mestolo
- 1 insalatiera
- 1 grattugia
- 1 spremiagrumi
- 1 apribottiglie/cavatappi
- 1 bricco per il latte
- 1 pattumiera con sacchetti di plastica
- tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina

8.3 Dotazioni generali delle unità abitative:

- ambienti distinti per camere e soggiorno-cucina senza obbligo di una separazione con struttura fissa

- impianto di erogazione acqua calda e fredda
- scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti
- televisori a colori
- antenna satellitare
- chiamata telefonica diretta del personale
- telefono abilitato alla chiamata esterna diretta
- necessario per scrivere e per cucire

9. DOTAZIONE DEI BAGNI

- lavandino, doccia o vasca, tazza
- 9.1 Oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona
- saponetta
 - telo bagno per persona
 - asciugamano per persona
 - salvietta per persona
 - carta igienica con riserva
 - sacchetti igienici
 - cestino rifiuti
 - specchio e contigua presa per energia elettrica
 - mensola
 - scopino
 - asciugacapelli
 - bagnoschiuma

Nota esplicitiva circa il personale di servizio delle R.T.A. con riferimento agli standard minimi obbligatori

- Per «**personale addetto in via esclusiva**» si intende persona (titolare, dipendente, coadiuvante) che quando è impegnata in un determinato servizio non può essere impiegata contemporaneamente in altri servizi.
- Per «**addetto**» si intende persona che è impegnata prevalentemente in un determinato servizio, ma che può essere impiegata contemporaneamente anche in altri servizi.
- Per «**servizio assicurato**» si intende servizio che viene garantito mediante una o più persone impiegate contemporaneamente in più servizi.

ALLEGATO D

Standard minimi obbligatori per case ed appartamenti per vacanze

1. Dotazione struttura

1.01 Riscaldamento in tutto l'esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni (l'obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva)

2. Dotazione delle unità abitative

2.01 Dotazioni per il soggiorno ed il pernottamento:

- letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili
- armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione con lampade o appliques
- tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto

2.02 Dotazione per la preparazione dei cibi:

- cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione
 - frigorifero
 - lavello con scolapiatti
- per ciascuna persona ospitabile:

- 2 coltelli
- 2 forchette
- 2 cucchiari
- 2 piatti piani
- 1 piatto fondo
- 2 bicchieri
- 1 tazza
- 1 tazzina

per ciascuna unità abitativa:

- 2 coltelli da cucina

- 1 zuccheriera
- 1 caffettiera
- 1 scolapasta
- 1 mestolo
- 1 insalatiera
- 1 grattugia
- 1 spremiagrumi
- 1 apribottiglie/cavatappi
- 1 bricco per il latte
- 1 pattumiera con sacchetti di plastica

2.03 Dotazione bagno:

- lavandino, doccia o vasca, tazza
- cestino rifiuti
- specchio e contigua presa per energia elettrica
- mensola
- scopettino
- ed a richiesta del cliente
- saponetta
- telo da bagno
- asciugamano
- salvietta
- carta igienica con riserva
- sacchetti igienici

2.04 Dotazioni generali delle unità abitative:

- 2.04.1 impianto di erogazione acqua calda e fredda
- 2.04.2 scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti

3. Servizi ulteriori

- 3.01 Servizio di ricevimento e recapito
- 3.02 Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente
- 3.03 Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni
- 3.04 Fornitura e cambio di biancheria a richiesta
- 3.05 Elenco delle dotazioni dell'unità abitativa
- 3.06 Elenco dei servizi offerti a richiesta e dei relativi prezzi

